



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 32

del 01/06/2023

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE ORDINANZA SINDACALE R.U.O. n. 25/2023:
INSERIMENTO ULTERIORI VIE – ZONA STAZIONE STORICA

IL SINDACO

RICHIAMATA IN TOTO l'Ordinanza Sindacale R.U.O. n. 25 del 29/05/2023, in vigore a far tempo dal 30/05/2023 fino a tutto il 31/10/2023, con la quale si ordina il **divieto di consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **per tutto il giorno**, dalle 00,00 alle 24, nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e il **divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche**, in qualsiasi contenitore, **dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana e sino alle 7,00 del giorno seguente** per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande nelle seguenti **Via Eritrea, Via Ceva, Via Alai, Via Monsignor Tondelli, V.le IV Novembre, Piazzale Marconi, Via Turri, Via Chiesi, Via Vecchi, P.zza Domenica Secchi, Parco delle Paulonie Via Sani, Via Paradisi, Via Ritorni, Via Cagnoli;**

DATO ATTO CHE

nella zona sono presenti ulteriori esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare, con vendita anche di alcolici, nelle seguenti vie:

- via Lama Golese
- via Cesana

RITENUTO di estendere i divieti vigenti nell'Ordinanza R.U.O. n. 25/2023 in vigore dal 30/05/2023 fino al 31/10/2023 anche nei sopra indicati spazi, rendendo così omogeneo l'ambito dei divieti in zona Stazione storica di Reggio Emilia, al fine di contribuire a fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici;

VISTI:

- ✓ la legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- ✓ il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato, dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ D.L.201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge 214/2011;
- ✓ l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27;
- ✓ il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza ed, in particolare l'art. 24;

ORDINA

l'estensione di tutti i divieti previsti dall'Ordinanza Sindacale R.U.O. n. 25/2023, qui interamente richiamata, anche nelle seguenti vie:

- via Lama Golese
- via Cesana

a far tempo dalla data di pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale di questa Ordinanza fino al 31/10/2023

Il divieto vige con esclusione:

- ➔ del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione per le distese, ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate alle condizioni previste dall'art. 24 comma 12, del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza;
- ➔ delle occasioni di eventi, manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse;

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- che la presente ordinanza sia comunicata ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in via Lama Golese e via Cesana interessate dalla presente ordinanza. Tale comunicazione ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia municipale e alle altre Forze dell'Ordine per la sua applicazione.

AVVERTE

che, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale R.U.O. n. 25/2023, la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, è punita:

- ✓ con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00;
- ✓ nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2, del dispositivo della presente ordinanza, il Questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.12 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017.

I verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano la misura della sospensione, ai sensi del precitato art.12, del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, saranno inviati al Questore per quanto di competenza.

E', comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di Polizia urbana e per la civile convivenza, a seguito dell'accertamento delle violazioni sopra specificate, qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- ✓ al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);

- ✓ con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “Servizi ai cittadini”, dott. Alberto Bevilacqua. L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo appuntamento telefonico al numero 0522/456660.

IL SINDACO
Luca Vecchi